SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 settembre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per l'Italia Digitale

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2020.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 7 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017 è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco;

Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'ente locale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'ente locale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Silvana Merenda, viceprefetto;

dott.ssa Emma Caprino, viceprefetto;

dott. Salvatore Del Giglio, funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020
Interno, foglio n. 2445

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 25 febbraio 2020, all'esito di un'indagine giudiziaria denominata «*Eyphèmos*», rappresentanti delle forze dell'ordine hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa il 3 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, su richiesta di quella Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia, che ha interessato complessivamente sessantaquattro persone, di cui cinquantatré destinatarie di custodia cautelare in carcere ed undici di arresti domiciliari, tutte indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, estorsioni, violazioni in materia elettorale, aggravati dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di aver agevolato la 'ndrangheta, nonché per scambio elettorale politico mafioso.

L'operazione giudiziaria ha coinvolto i principali esponenti della compagine politica del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ovverosia il sindaco, il vice sindaco, il presidente del consiglio comunale, un consigliere comunale oltre al responsabile di un settore amministrativo dell'ente.

In seguito, in conseguenza delle dimissioni dalla carica rassegnate dal primo cittadino, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2020 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le complesse attività d'indagine, dalle quali sono scaturiti i menzionati provvedimenti, hanno consentito di disvelare il ruolo dei suddetti amministratori e componenti dell'apparato burocratico nonché gli assetti e gli interessi della consorteria mafiosa territorialmente egemone.

Tenuto conto della valenza dei riscontri investigativi e degli elementi fattuali in possesso delle forze dell'ordine, così evidenti da rendere non necessario un accesso ispettivo, il Prefetto di Reggio Calabria, acquisito nella riunione del 20 aprile c.a. il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazio-

ne del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo - titolare della Direzione distrettuale antimafia - e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, ha predisposto l'allegata relazione in data 24 aprile u.s., che costituisce parte integrante della presente proposta.
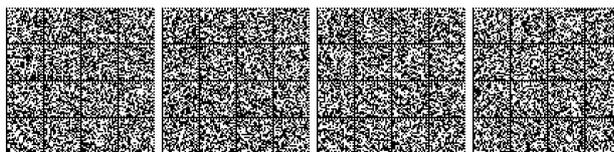
Il Prefetto, dopo aver ricostruito anche attraverso gli esiti di importanti operazioni di polizia giudiziaria il radicamento ed il *modus operandi* della criminalità mafiosa nel Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, si sofferma sugli esiti della citata operazione «*Eyphèmos*» ponendo in rilievo non solo il collegamento o il condizionamento di amministratori da parte di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ma, addirittura, l'inserimento anche con ruoli di vertice di alcuni esponenti dell'amministrazione comunale nell'organizzazione criminale egemone.

L'attività investigativa ha in primo luogo rivelato come l'*ex* sindaco, tratto in arresto unitamente a un suo stretto parente - a entrambi è stato contestato il reato di cui agli articoli 110 e 416-*ter*, commi 1 e 2 c.p. - sia legato da un forte e risalente rapporto di amicizia, immutato nel tempo, con il figlio di un locale capo cosca.

La relazione del Prefetto, alla luce delle risultanze dell'indagine giudiziaria evidenzia in particolare che l'*ex* primo cittadino, per ottenere voti in occasione di una competizione elettorale, si rivolgeva, tramite il suo familiare, a esponenti di primissimo piano dell'organizzazione criminale operante nel territorio, promettendo utilità o comunque fornendo la sua disponibilità a soddisfare gli illeciti interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa; ciò con la consapevolezza che la ricerca di quei voti si sarebbe tradotta in una campagna di reclutamento attuata mediante forme di condizionamento, prepotenza e sopraffazione tipici dell'agire mafioso.

In proposito risultano significativi alcuni stralci della citata ordinanza cautelare laddove il Giudice per le indagini preliminari osserva che dagli accertamenti investigativi è emerso come a «cercare la 'ndrangheta è la politica e non il contrario».

Tra le utilità promesse vi era anche la messa a disposizione in favore della cosca di immobili per incontri illeciti e il reperimento di un'attività lavorativa per il figlio del locale capo mafia, oltre all'impegno di ricercare un «contatto» per intercedere presso un qualche magistrato della Corte d'appello al fine di modificare in senso favorevole a un esponente della 'ndrangheta l'esito del processo penale relativo all'operazione giudiziaria «*Xenopolis*».

La relazione del Prefetto sottolinea che, secondo la valutazione del Giudice per le indagini preliminari, vi sono prove per sostenere che l'*ex* sindaco fosse parte integrante di un sofisticato meccanismo, studiato per attingere dagli ambienti criminali in suo favore il maggior numero di voti possibili. Viene a tal proposito fatto riferimento a un incontro avvenuto il 24 maggio 2019 presso la sede del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte tra l'allora sindaco e un esponente della criminalità organizzata, anch'egli destinatario della menzionata ordinanza cautelare e ritenuto capo, promotore e organizzatore di una locale fazione mafiosa.

Alcuni stralci del menzionato provvedimento giudiziario evidenziano come l'*ex* sindaco divenne il candidato e l'uomo politico della locale cosca che tutta si impegnò, scendendo in campo nell'appoggio elettorale in suo favore. Nello stesso documento viene sottolineato quanto segue: «che questo appoggio non potesse essere fine a se stesso ma presupponeva un vero e proprio patto siglato di messa a disposizione reciproca, è emerso dai mille favori dal predetto amministratore già dispensati sotto varie fogge e dal dato di ferrea logica secondo il quale quello era il sistema già avviato e che avrebbe dovuto avere i suoi sviluppi futuri in caso di elezione».

La relazione del Prefetto si sofferma poi sulla figura dell'*ex* vice sindaco nei confronti del quale dalle indagini investigative si rileva la sussistenza non di vicinanze o frequentazioni con esponenti della cosca, ma addirittura il suo inserimento organico nell'organizzazione criminale con ruoli di vertice.

Al predetto amministratore - destinatario della menzionata misura restrittiva in carcere - è stato contestato il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. in quanto ritenuto capo, promotore ed organizzatore di una fazione mafiosa all'interno del «locale di 'ndrangheta» di Sant'Eufemia d'Aspromonte con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire, delle attività economiche da avviare e attraverso cui riciclare le altre utilità provenienti dalle anzidette azioni criminali.

Lo stesso amministratore, peraltro, è affine di un elemento di spicco della locale famiglia mafiosa, attualmente detenuto e per il quale gestiva le attività commerciali della cosca.

Le indagini giudiziarie hanno inoltre interessato altri due amministratori comunali di cui uno ritenuto organico al «locale di 'ndrangheta» di Sant'Eufemia d'Aspromonte e in particolare della frangia criminale riconducibile al più volte citato componente dell'organo esecutivo menzionato mentre l'altro amministratore, consigliere di minoranza, è ritenuto partecipe della locale organizzazione criminale e figlio di un personaggio di vertice della stessa associazione mafiosa, anch'egli attinto dalla più volte richiamata misura cautelare.

L'indagine giudiziaria ha posto in rilievo che il citato *ex* consigliere di minoranza aveva il compito di «monitorare» gli appalti assegnati dal Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte per consentire alle aziende riconducibili al «locale di 'ndrangheta» di insinuarsi nei lavori o permettere agli esponenti più autorevoli dell'organizzazione criminale di effettuare richieste estorsive all'azienda assegnataria dell'appalto. Più in particolare è emerso che il citato amministratore era incaricato di acquisire notizie all'interno degli uffici amministrativi in merito alla tempistica delle varie procedure amministrative ed era perfino utlizzato dalla cosca per compiere atti minatori nei cantieri per poi indurre le imprese ivi operanti a prendere contatti con le organizzazioni criminali del luogo.

L'ordinanza cautelare ha inoltre messo in luce il ruolo svolto nell'ambito dell'organizzazione criminale dal responsabile di un'area amministrativa comunale anch'egli tratto in arresto per associazione di stampo mafioso all'esito della menzionata operazione giudiziaria «*Eyphèmos*», unitamente a un suo affine, noto esponente della locale criminalità organizzata.

Le indagini investigative hanno disvelato che il funzionario in argomento operava in favore della cosca affinché gli appalti fossero assegnati direttamente a una ditta gradita all'organizzazione mafiosa locale o per sanare, dandone fittiziamente una legittima veste giuridica, l'intervento illecito nei lavori delle ditte dei clan mafiosi, imposte alle imprese aggiudicatarie degli appalti.

Significativi in tal senso sono i contenuti della più volte richiamata ordinanza cautelare relativamente alla vicenda concernente l'appalto di adeguamento normativo, di riqualificazione tecnologica e di miglioramento energetico degli impianti di pubblica illuminazione. L'inchiesta ha evidenziato che la locale cosca criminale aveva imposto alla ditta aggiudicataria dei lavori che parte degli stessi fossero eseguiti da altra impresa, riconducibile all'organizzazione mafiosa, che aveva preso parte alla gara in questione ma ne era stata esclusa. Nella relazione prefettizia si evidenzia che il titolare della ditta aggiudicataria è stato costretto durante l'esecuzione dell'appalto ad assumere dipendenti e utilizzare mezzi dell'azienda concorrente.

Tale vicenda è indicativa di come proprio il citato funzionario, responsabile dell'area amministrativa, si sia occupato di «regolarizzare» il carteggio relativo alla procedura in argomento atteso che il contratto non prevedeva la possibilità di affidare parte dei lavori in *sub*-appalto.

Le vicende analiticamente esaminate e riferite nella relazione del Prefetto di Reggio Calabria hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Rilevato che per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, può intervenire anche quando sia stato già disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù degli articoli 144 e 145 dello stesso decreto legislativo, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a ricondurre l'azione amministrativa ai principi di legalità e buon andamento.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 4 agosto 2020

Il Ministro: LAMORGESE

Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. nr. 1215/2020/Segr.Sic. 24 aprile 2020

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
R O M A

OGGETTO: Comune di **Sant'Eufemia d'Aspromonte** – Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

Il Sindaco e il Consiglio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte (4.031 abitanti[1]) sono stati eletti in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi l'11 giugno 2017.

In quell'occasione è stato rieletto Sindaco, con 1.272 voti di preferenza *(45,72% dei voti espressi - 8 seggi)*, Domenico CREAZZO, alla testa della lista civica n. 1 - "*Le ali al Paese – CREAZZO Sindaco*".

La lista anzidetta prevaleva sulla lista n. 3 - "*Per il Bene Comune – FORGIONE Sindaco*" *(825 voti di preferenza, pari al 29,66% dei voti espressi - 2 seggi)*, che aveva candidato alla carica di Sindaco Domenico FORGIONE, e sulla n. 2 - "*Tromba*", capeggiata da Vincenzo SACCÀ *(685 voti di preferenza, pari al 24,62% dei voti espressi – 2 seggi)*.

1. Il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, situato sul versante aspromontano occidentale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, confina con i Comuni di Bagnara Calabra, Melicuccà, San Procopio, Scilla e Sinopoli ed è quindi compreso, sul piano della geografia "*OMISSIS*"" nell'area del cosiddetto "*OMISSIS*"[2], e più specificatamente nel "*OMISSIS*""[3], caratterizzato dalla massiccia, radicata ed invasiva presenza della "'*ndrangheta*".

Come noto, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento "*OMISSIS*""[4] hanno consentito di accertare che anche la *ndrangheta* è "governata" da un organismo di vertice *OMISSIS*, con compiti, funzioni e cariche proprie, che esplica nei confronti dei *OMISSIS*" di *'ndrangheta*, non solo all'interno della provincia di Reggio Calabria, ma anche in altre Regioni e perfino all'estero.[5]

---

[1] Dato ISTAT aggiornato al 31 agosto 2018.
[2] Che si estende nella zona costiera, tra il comune *OMISSIS*.
[3] Costituito dai comuni *OMISSIS*.
[4] Procedimento n. *OMISSIS* RGNR DDA, già conclusosi con sentenza passata in giudicato
[5] *OMISSIS*.

La "*OMISSIS*" è a sua volta divisa in tre "*OMISSIS*" di coordinamento *(OMISSIS")* competenti su specifiche aree (le altre due sono quella *OMISSIS* e quella *OMISSIS*").

OMISSIS (*OMISSIS* o anche *OMISSIS*) svolge un ruolo incisivo sul piano organizzativo, attraverso la tutela delle regole basilari che caratterizzano la *OMISSIS*, garantendo *OMISSIS*.

Sant'Eufemia d'Aspromonte si colloca in un'area in cui è storicamente egemone la cosca *OMISSIS* di *OMISSIS*, la cui esistenza è stata dimostrata da sentenze passate in giudicato. Storico capo *OMISSIS* è stato *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, soggetto indagato nell'ambito dell'operazione "*Eyphèmos*", sulla quale ci si soffermerà ampiamente di qui a poco.

Si tratta di una agguerrita consorteria mafiosa, ben radicata oltre che a *OMISSIS* anche a Sant'Eufemia d'Aspromonte, *OMISSIS*, con ramificazioni a *OMISSIS* e *OMISSIS*, facente capo alla vasta famiglia *OMISSIS*, da decenni al centro di attività delittuose tipicamente mafiose.

Il potere di controllo esercitato dalla potente *'ndrina* degli *OMISSIS* sul territorio in questione si è esteso e si è evoluto secondo un *modus operandi* tipico delle più importanti organizzazioni mafiose, ovvero quello del passaggio dallo sfruttamento parassitario delle risorse attraverso forme di imposizione "esterne" (le estorsioni) alla scelta di "farsi impresa", attraverso l'ingresso diretto o indiretto nel settore dell'imprenditoria.

Come detto, la presenza della criminalità organizzata nell'area in parola è stata accertata in diverse sentenze di condanna, tra le quali si segnalano quelle emesse all'esito dei procedimenti "*PRIMA*"[6], "*SMIRNE*" e "*PAIECHI*": questi processi hanno acclarato l'esistenza della cosca nonché di sottogruppi familiari con una certa autonomia di azione, ma fortemente coesi tra loro nel rispetto del comune vincolo di appartenenza.

Altro importante procedimento a carico della cosca *OMISSIS* è quello denominato "*Virus*" definito con sentenza *OMISSIS* dalla *OMISSIS* a carico, tra gli altri, di *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Ampiamente probanti l'esistenza della cosca *OMISSIS* sono anche gli esiti della predetta indagine "*Crimine*".

Nel mese di *OMISSIS*, veniva eseguita l'operazione *Xenopolis*, in cui veniva contestato il reato di associazione di tipo mafioso, tra gli altri, ai figli del *OMISSIS* *OMISSIS*, ovvero *OMISSIS*[7] e *OMISSIS*[8], inteso "*OMISSIS*". Veniva coinvolto anche l'imprenditore *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*"[9] figura di rilievo sulla quale si riferirà più approfonditamente di qui a poco.

Nel corso dell'indagine emergeva che la cosca praticava, oltre al controllo diretto e/o indiretto di attività commerciali del luogo, degli appalti e di attività economiche in

---

[6] Proc. Pen. n. *OMISSIS* RGNR DDA contro *OMISSIS* (cd. "processo *OMISSIS* "). Sentenza in data *OMISSIS* passata in cosa giudicata in data *OMISSIS*, contro numerosi esponenti della cosca *OMISSIS*, tra cui *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, *OMISSIS* cl. *OMISSIS*.

[7] Nato a *OMISSIS*

[8] Nato a *OMISSIS*

[9] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
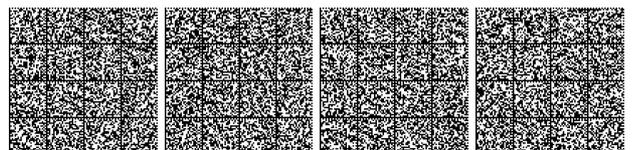
genere, anche il controllo dell'attività amministrativa e svolgeva una sorta di "osservazione" sulle dinamiche mafiose all'interno del *OMISSIS*.

OMISSIS, in particolare, si insinuava in molti affari imprenditoriali ed economici. Lo stesso è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per avere svolto condotte finalizzate al controllo delle attività imprenditoriali, occupandosi in particolare della gestione occulta di un bar, intestato al *OMISSIS*.

2. È questo il contesto mafioso colpito nelle prime ore del *OMISSIS*, allorquando la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'Ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* RGNR DDA - *OMISSIS* RG GIP DDA - *OMISSIS* ROCC DDA, emessa il *OMISSIS* dal *OMISSIS* su richiesta di quella *OMISSIS* (operazione "*EYPHÉMOS*").

Sono stati raggiunti dalle misure cautelari 64 soggetti (53 in carcere ed 11 agli arresti domiciliari) indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, estorsioni, favoreggiamento reale, violenza privata, violazioni in materia elettorale, previste dall'art. 87 D.P.R. nr. 570/1960, art. 1, ultimo comma L. 108/1968, aggravati dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di aver agevolato la '*ndrangheta,* nonché per scambio elettorale politico mafioso.

La misura cautelare in carcere ha interessato diversi esponenti di rilievo della cosca *OMISSIS*, alcuni già citati nelle pagine precedenti, tra i quali:

- *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, detenuto per altra causa;
- *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, inteso "*OMISSIS*", nato a *OMISSIS* l' *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, inteso "*OMISSIS*" alias "*OMISSIS*", nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", nato a *OMISSIS* (imprenditore *OMISSIS*);
- *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", nato *OMISSIS* (*OMISSIS*);
- *OMISSIS*, inteso "*OMISSIS*", nato a *OMISSIS* il *OMISSIS* (imprenditore *OMISSIS*);
- *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

È stato possibile appurare la partecipazione alla '*ndrina OMISSIS* dei *OMISSIS* dello storico boss *OMISSIS*, ossia *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, nonché dei loro cugini, *OMISSIS* inteso "*OMISSIS*", *OMISSIS* detto "*OMISSIS*" e il di lui fratello *OMISSIS* inteso "*OMISSIS*", con un ruolo di primo piano.

Si tratta di una organizzazione mafiosa che ha la disponibilità di armi anche da guerra, ha compiuto in passato molti omicidi, traffica nel settore della droga, controlla capillarmente il territorio attraverso l'imposizione di estorsioni agli imprenditori, ed ha anche una sua propaggine in *OMISSIS*, ove da tempo si è insediato *OMISSIS*.

L'attività di indagine ha confermato l'esistenza e l'operatività in Santa Eufemia, *OMISSIS*, *OMISSIS* a e territori limitrofi di una struttura di '*ndrangheta* diretta dagli *OMISSIS*. Il *locale* di Sant'Eufemia, è infatti funzionalmente dipendente dal *locale* di *ndrangheta* di *OMISSIS* e dunque dagli *OMISSIS*.

L'indagine *Eyphèmos* ha permesso di ricostruire l'organigramma del *locale* di *ndrangheta* imperante a Santa Eufemia d'Aspromonte, la ripartizione dei ruoli all'interno dello stesso, le gerarchie, il tipo di reati programmati o commessi l'esistenza
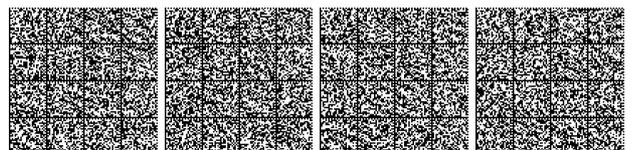
di organismi deputati alla risoluzione di controversie sorte tra sodali, nonché l'utilizzo di un particolare rituale per l'affiliazione di nuovi consociati o per il conferimento di "promozioni".

All'interno del *locale* eufemiese sono state riscontrate almeno *OMISSIS* fazioni: quella dei *OMISSIS*, quella riferibile a *OMISSIS*, detto *OMISSIS* - *OMISSIS* di Sant'Eufemia d'Aspromonte - e quello riferibile a *OMISSIS*.

Personaggio di assoluto rilievo nell'ambito del procedimento "*Eyphèmos*", così come nelle dinamiche oggetto del presente rapporto, è certamente *OMISSIS*, ritenuto capo, promotore ed organizzatore di una fazione mafiosa all'interno del *locale* di *ndrangheta* di Santa Eufemia, contrapposta a quella facente capo all'allora *OMISSIS*.

Dalle indagini è emerso, tra l'altro che il *OMISSIS* si occupava di mantenere i rapporti con il mondo politico, sostenendo elettoralmente i candidati a varie competizioni elettorali (sia amministrative che politiche), ottenendo in cambio l'erogazione o la promessa di erogazione di utilità o comunque la disponibilità dell'uomo politico di soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa.

Il procedimento *Eyphèmos* documenta "*la 'ndrangheta nella sua manifestazione la più autentica* [...] *una organizzazione strutturata in maniera rigidamente gerarchica e nella quale le regole e i rituali sono parte indistinguibile di essa, che ha un substrato di fortissima tradizione ed una proiezione esterna moderna e camaleontica*".[10]

L'aspetto di pregnante interesse, nell'economia del presente rapporto, è rappresentato certamente dagli interessi politici degli *OMISSIS*, che "*rappresentano un punto di arrivo nell'ambito complessivo del controllo del territorio oggi realizzabile condizionando l'interesse pubblico per il raggiungimento di finalità particolari ed illecite, all'uopo indirizzando propri uomini nell'agone politico o strumentalizzando chi attraverso il consenso democratico è chiamato a contribuire allo sviluppo della società attraverso l'esercizio della politica*".[11]

Questa affermazione trova puntuale conferma nel fatto che il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte è stato pesantemente colpito dall'Operazione *Eyphèmos*, nella quale sono stati coinvolti i principali esponenti della compagine politico-amministrativa, ovvero:

- *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, posto agli arresti domiciliari;
- *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, sottoposto alla custodia cautelare in carcere;
- *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, *OMISSIS*, sottoposto alla custodia cautelare in carcere;
- *OMISSIS* detto *OMISSIS* nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, *OMISSIS*, sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

È stato inoltre sottoposto alla custodia cautelare in carcere *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*.

In seguito ai predetti arresti lo scrivente, con decreto n. 21917/Area II del 25 febbraio 2020, ha nominato un Commissario prefettizio con i poteri del Sindaco e della

---

[10] Ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* (operazione "*Eyphèmos*"), pag. *OMISSIS*.
[11] Ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* (operazione "*Eyphèmos*"), pag. *OMISSIS*.

Giunta comunale, ai sensi dell'art. 19 del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383 richiamato dall'art. 273, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

In data 27 febbraio 2020 *OMISSIS* ha rassegnato le dimissioni dalla carica di *OMISSIS*.

Decorso il termine di venti giorni, con provvedimento n. 30764/Area II del 19 marzo 2020 lo scrivente ha disposto la sospensione del Consiglio comunale con contestuale nomina di un Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente ed ha provveduto a inoltrare proposta di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 141, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

Con D.P.R. 7 aprile 2020 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte.

3. L'operazione "*Eyphèmos*" ha accertato non tanto il semplice collegamento o il condizionamento, ma addirittura l'inserimento di esponenti di vertice della disciolta Amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte nella criminalità organizzata.

È pertanto necessario illustrare quanto emerso nel corso delle indagini, a cominciare *OMISSIS*, *OMISSIS*, tratto in arresto insieme al *OMISSIS*[12]. Ai entrambi è stato contestato il reato di cui all'art. 110 c.p. e 416 ter, commi 1 e 2, c.p., "*perché in concorso tra loro stipulavano un accordo relativo ad uno scambio elettorale politico-mafioso*"[13].

L'attività investigativa ha dimostrato che i *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* a Santa Eufemia (paese sotto la giurisdizione mafiosa della efferata cosca *OMISSIS*) hanno da sempre un rapporto di amicizia con *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS*, che tra l'altro annovera già una condanna per mafia. Tale rapporto è rimasto immutato nel tempo e non è mai stato "rinnegato" da *OMISSIS* (che durante la detenzione *OMISSIS*, si è occupato anche della crescita del *OMISSIS*) che, sia pure con qualche precauzione, continua a frequentarlo assiduamente.

Il rapporto è stato "*OMISSIS*" con riferimento alla figura di *OMISSIS*, in ragione del fatto che si era dato alla vita politica ed era chiaramente "inopportuno" frequentare "*OMISSIS*" gli *ndranghetisti* del luogo.

In ogni caso, dall'indagine emerge che *OMISSIS* e il *OMISSIS*, per ottenere i voti necessari per l'elezione *OMISSIS*, si rivolgevano ad esponenti di primissimo piano della struttura criminale *'ndranghetistica* operante nei territori in cui *OMISSIS*, vivevano ed operavano, che conoscevano alla perfezione, "*dando ovviamente per scontato che, per la notoria fama criminale dei promittenti, la promessa di ricerca di quei voti si sarebbe tradotta in una campagna di reclutamento attuata mediante forme di condizionamento basate sul compimento di atti di prepotenza e di sopraffazione tipici dell'agire mafioso o anche soltanto con forme silenti non essendo necessaria per la mafia storica e radicata*".[14]

Come osserva il *OMISSIS*, "*OMISSIS*".

Infatti *OMISSIS*, intenzionato a *OMISSIS* per il *OMISSIS* "*accettava, a mezzo*

---

[12] *OMISSIS* detto " *OMISSIS* " nato a *OMISSIS*, il *OMISSIS*, nei cui confronti è stata applicata la custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione "*Eyphèmos*".

[13] Cfr. Capi *OMISSIS* e *OMISSIS*, Ordinanza di custodia cautelare n *OMISSIS* (operazione "*Eyphèmos*")

[14] Ibidem, pag. *OMISSIS*

OMISSIS, la promessa di procurare voti da parte di OMISSIS, appartenente al locale di ndrangheta di Santa Eufemia della famiglia mafiosa OMISSIS, in cambio della promessa di erogazione di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa".

OMISSIS, ottenuta la candidatura nel partito "*OMISSIS*" accettava, a mezzo del *OMISSIS*, la promessa di procurare voti da parte di *OMISSIS*, esponente di spicco della famiglia mafiosa *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* (nipote di *OMISSIS* e di *OMISSIS* condannati entrambi in via definitiva per associazione di tipo mafioso, nonché di *OMISSIS*, soggetto di evidente spessore criminale) in cambio della promessa di erogazione di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa.

Tra queste utilità vi era il reperimento di attività di lavoro presso una *OMISSIS*, la messa a disposizione di immobili per incontri illeciti in favore di *OMISSIS* e il reperimento di un'occupazione lavorativa al *OMISSIS* per *OMISSIS*.[15]

Dalle indagini è inoltre emerso che *OMISSIS* - soggetto gravitante nei predetti contesti di *ndrangheta*, sul quale ci si è già soffermati -, si attendeva l'"*OMISSIS*" del processo "*OMISSIS*", attualmente pendente in *OMISSIS*. Il *OMISSIS* si sarebbe infatti "mosso" per tentare di "avvicinare" qualche *OMISSIS*. Di qui l'accordo con *OMISSIS*, per il tramite del *OMISSIS*: un pacchetto ampio di voti direttamente o indirettamente controllati da *OMISSIS*, dietro l'impegno per modificare in senso favorevole alla *ndrangheta* l'esito processuale.

In effetti, l'indagine ha messo in evidenza:

"*L'intera cosca OMISSIS, quindi, sosteneva senza spaccature, tra i pur molteplici ceppi familiari esistenti, nella sua interezza e in tutta la sua compattezza OMISSIS. Graniticamente, come un corpo solo, gli OMISSIS avevano fatto una scelta di fondo, irreversibile, scendendo a seri patti col candidato e con il suo intermediario per eccellenza, ossia il di lui fratello, di catalizzare il voto mafioso sulla sua figura*".[16]

Si è così configurato quello che lo stesso *OMISSIS* definisce "*scellerato patto elettorale stretto fra i OMISSIS e tutta la mafia preaspromontana*", in ragione del quale "*l'uomo politico OMISSIS divenne il candidato e l'uomo politico della cosca OMISSIS che tutta si impegnò scendendo in campo nell'appoggio elettorale in suo favore*".[17]

Secondo la valutazione del *OMISSIS* vi è la prova che *OMISSIS* era parte integrante di un sofisticato meccanismo studiato per attingere agli ambienti criminali per recuperare il maggiore numero di voti possibili.

Il *OMISSIS*, *OMISSIS* si mise a disposizione di *OMISSIS* - condannato *OMISSIS* nel processo Xenopolis - effettuando per lo stesso svariati servizi o favori.

È stato accertato, nel corso delle indagini, un incontro, avvenuto il *OMISSIS*, tenutosi addirittura presso la *OMISSIS*, tra il *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, nel corso del quale si discuteva, appunto delle prospettive del *OMISSIS* in vista delle consultazioni per l'elezione del *OMISSIS*. Il *OMISSIS* rileva che "*si coglieva la determinazione e la spregiudicatezza di OMISSIS, desideroso di affermarsi in seno*

[15] Cfr. Capo *OMISSIS*, Ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* (operazione "*Eyphèmos*")
[16] Pag. *OMISSIS*, Ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* (operazione "*Eyphèmos*").
[17] Ibidem, pag. *OMISSIS*

OMISSIS e non disdegnando per ciò solo di affidarsi anche al contributo fattivo di un mafioso".[18]

All' *OMISSIS* della *OMISSIS* di Santa Eufemia del *OMISSIS*, avvenuta il *OMISSIS*, erano presenti svariati personaggi ritenuti appartenenti alla *'ndrangheta*: una "presenza" che, *OMISSIS, OMISSIS*". Tra questi *'ndranghetisti* vi erano quelli del *locale* eufemiese: *OMISSIS* alias *OMISSIS, OMISSIS*, alias *OMISSIS, OMISSIS* alias *OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS* alias *OMISSIS, OMISSIS* classe *OMISSIS* alias *OMISSIS, OMISSIS* alias *OMISSIS, OMISSIS*, ed altri pregiudicati.

"*OMISSIS divenne il OMISSIS e OMISSIS della cosca OMISSIS che tutta si impegnò scendendo in campo nell'appoggio elettorale OMISSIS. Che questo appoggio non potesse essere stato fine a se stesso, ma presupponeva un vero e proprio patto siglato di messa a disposizione reciproca è emerso dai mille favori già dispensati sotto varie fogge e dal dato di ferrea logica secondo il quale quello era il sistema già avviato e che avrebbe dovuto avere i suoi sviluppi futuri in caso di elezione e quello era l'unico sistema contrattuale perché la 'ndrangheta scendesse in campo compatta e attivissima spendendosi per la elezione di un uomo politico*".[19]

Segni tangibili di controprestazione - al di là di piccoli favori richiesti da *OMISSIS* al *OMISSIS* di intercedere *OMISSIS* per ottenere un nulla osta ad un suo progetto - si rinvengono nell'impegno del *OMISSIS, OMISSIS*, per reperire un contatto che potesse influire su *OMISSIS* del *OMISSIS* del procedimento *OMISSIS* (in cui era coinvolto lo stesso *OMISSIS*), per ottenere un esito giudiziario favorevole allo *ndranghetista*.

In effetti, *OMISSIS* non solo è stato *OMISSIS*, ma ha anche riportato il *OMISSIS*: ha infatti ottenuto *OMISSIS*, risultando il *OMISSIS* nella lista *OMISSIS*. L'analisi del *OMISSIS* consente di accertare che *OMISSIS* è stato *OMISSIS* fra *OMISSIS* e *OMISSIS* "governati" dalla struttura criminale di *'ndrangheta* in esame.

4. Un altro esponente politico di spicco coinvolto nell'operazione "*Eyphèmos*" è *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*" nato il *OMISSIS* a *OMISSIS, OMISSIS* del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte.

Ma mentre nel caso *OMISSIS* la condotta a suo carico ipotizzata si concretizza nel "classico", ma non per questo meno deprecabile - scambio politico-mafioso, per *OMISSIS* si riscontra non già una vicinanza o amicizia nei confronti di esponenti della cosca: è infatti egli stesso esponente di vertice della *'ndrangheta*.

Basti al riguardo considerare che, come si evince dall'ordinanza di custodia cautelare, lo stesso *OMISSIS* procedeva addirittura all'affiliazione di alcuni giovani alla consorteria mafiosa, all'insaputa dei vertici del *locale*. Peraltro detta affiliazione, "officiata", giova ripeterlo, dal *OMISSIS*, scatenava l'ira di *OMISSIS* esponente di primo piano della cosca, in ragione del fatto che il "rituale" era avvenuto senza rispettare le basilari regole *'ndranghetiste*, né erano stati informati i vertici della cosca.

OMISSIS alias "*OMISSIS*", è anche *OMISSIS* di *OMISSIS* [20] e *OMISSIS* di

---

[18] Pag. *OMISSIS*, Ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* (operazione "*Eyphèmos*").
[19] Pag. *OMISSIS* Ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* (operazione "*Eyphèmos*")
[20] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, elemento di vertice della cosca *OMISSIS* alias " *OMISSIS* " nonché *OMISSIS* acquisito di *OMISSIS*, alias " *OMISSIS* ". Annovera diverse condanne per reati inerenti al

OMISSIS, entrambe figure di spicco della famiglia *OMISSIS* di *OMISSIS*.

OMISSIS è stato pertanto contestato il delitto di cui all'art. 416-bis, C.P., ed è ritenuto "*capo, promotore ed organizzatore di una fazione mafiosa all'interno del locale di ndrangheta di Santa Eufemia, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle attività economiche da avviare e attraverso cui riciclare il denaro e le altre utilità provento delle dette azioni delittuose; con il potere di affiliare tanto che tra OMISSIS e OMISSIS eseguì tra l'altro irregolarmente un numero considerevole di "battesimi secondo il rito ndranghetista" - che comunque ottennero la ratifica delle figure apicali del locale di Santa Eufemia - col malcelato intento di sovvertire i rapporti di forza mafiosa tra fazioni, in danno di quella guidata da OMISSIS, all'interno del locale di ndrangheta*".

Come si è detto, *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS*, alias " *OMISSIS* ", nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, elemento di vertice dell'omonima famiglia di *'ndrangheta*, detenuto per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Dalle indagini è emerso che *OMISSIS* manteneva i contatti con il *OMISSIS* recandosi periodicamente ad effettuare colloqui nella casa di reclusione di *OMISSIS* (*OMISSIS*), dove quest'ultimo era detenuto, e gestiva di fatto alcune delle attività commerciali della cosca intestate fittiziamente ai prossimi congiunti di *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Anche *OMISSIS* di Sant'Eufemia d'Aspromonte, nonché *OMISSIS* della *OMISSIS*, *OMISSIS*, soprannominato "*OMISSIS*", è stato tratto in arresto in quanto indagato per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis, c.p.): lo stesso è infatti ritenuto organico al *locale* di *ndrangheta* di Sant'Eufemia d'Aspromonte e ancor più specificatamente alla frangia mafiosa riferibile al *OMISSIS*, nella quale riveste la carica di "*mastro di giornata*": si tratta di colui il quale, operando al fianco del "*capo Crimine*" si fa portavoce e smista le sue disposizioni, fa circolare le novità dalla *società* maggiore alla società *minore*, informa il capo *locale* delle varie attività illecite, mettendolo al corrente di eventuali problematiche all'interno dell'organizzazione *'ndranghetista*.

Un'altra figura politica di rilievo, coinvolta nell'operazione, è quella di *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", nei cui confronti è stata adottata la misura cautelare della detenzione in carcere, in quanto indagato per associazione di stampo mafioso (Art. 416-bis, C.P.).

Si tratta di una figura di particolare interesse, posto che non solo rivestiva la carica di *OMISSIS*, ma era stato anche *OMISSIS* alle *OMISSIS* dell' *OMISSIS*, che lo avevano visto *OMISSIS* nei confronti di *OMISSIS*.

OMISSIS è figlio di *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", personaggio di vertice del *locale* di *ndrangheta*, pure attinto dalla misura cautelare.

OMISSIS è ritenuto partecipe al *locale* di *ndrangheta* di Santa Eufemia e in particolare alla frangia mafiosa riferibile a *OMISSIS*.

Allo stesso era sostanzialmente attribuito il compito di "monitorare" gli appalti assegnati dal Comune di Sant'Eufemia per consentire alle *OMISSIS* del *locale* di *ndrangheta* di insinuarsi nei lavori o agli esponenti più autorevoli di effettuare richieste estorsive all' *OMISSIS* dei lavori.

---

traffico di stupefacenti ed è ritenuto affiliato alla cosca *OMISSIS*, ramo familiare dei " *OMISSIS* , atteso che la figlia *OMISSIS* risulta *OMISSIS* con *OMISSIS* classe *OMISSIS*, attualmente detenuto, ritenuto figura apicale dell'omonimo clan e condannato in via definitiva.

Secondo la ricostruzione investigativa il *OMISSIS* fungeva "da spia" interna al Comune, in ordine alla tempistica dell'appalto, ed era utilizzato e si metteva a disposizione della cosca per compiere atti minatori nei cantieri per indurre eventuali imprese, recalcitranti a prendere contatti con la *ndrangheta* del luogo, a farlo.

Lo stesso dimostrava inoltre di *OMISSIS*, che provvedeva a "veicolare" tra i sodali per eludere l'attività investigativa o la cattura.

OMISSIS, *OMISSIS* di Santa Eufemia d'Aspromonte, è stato tratto in arresto per associazione di stampo mafioso. Lo stesso è *OMISSIS* di un noto esponente mafioso, anch'egli tratto in arresto, *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*" nato a *OMISSIS* (RC) il *OMISSIS*.

Dalle indagini è emerso che il *OMISSIS* era in rapporti di frequentazione costanti con gli altri affiliati, in qualità di partecipe al locale di *ndrangheta* di Sant'Eufemia e più specificatamente alla frangia riferibile a *OMISSIS*.

OMISSIS era il referente della cosca in relazione a tutti gli appalti commissionati dal Comune, perché operava o per l'assegnazione dell'appalto direttamente a ditta gradita all'organizzazione mafiosa locale o per "regolarizzare" dando una veste giuridica legittima ai rapporti di collaborazione professionale con le ditte del clan imposti alle imprese aggiudicatarie degli appalti.

L'ordinanza di custodia cautelare si sofferma ampiamente sulla vicenda relativa all'appalto "*OMISSIS*" commissionato dal Comune di Sant'Eufemia.

Detto appalto veniva aggiudicato, nel *OMISSIS*, alla ditta di *OMISSIS*, *OMISSIS*, in *OMISSIS* con *OMISSIS*, per la somma di *OMISSIS*.

Dalle indagini è emerso che la cosca, con minacce velate, impose al *OMISSIS* che parte dei lavori fosse eseguita dall' *OMISSIS* di *OMISSIS*, altro soggetto appartenente all'organizzazione mafiosa, pure tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "*Eyphèmos*", che aveva preso parte alla gara, ma si era vista esclusa.[21]

In quel caso, il titolare della ditta aggiudicataria, *OMISSIS*, raggiunto dal *OMISSIS*, fu costretto ad accettare la pretesa estorsiva del clan, consistente nella messa a disposizione di uomini e mezzi da parte della *OMISSIS*, soggiacendo ad un sistema che, per sua stessa ammissione, in Calabria, era l'unico che le consentiva di poter lavorare in tranquillità.

L'unico problema che pose *OMISSIS* era quello di "*OMISSIS*" atteso che, *OMISSIS*. Il problema in realtà era ritenuto insussistente dagli stessi estortori, proprio perché *OMISSIS*.

Per effetto dell'intervento del *ndranghetista OMISSIS*, *OMISSIS* fu costretto ad assumere dipendenti ed utilizzare mezzi *OMISSIS*, senza alcun vantaggio economico,

---

[21] *OMISSIS*, detto " *OMISSIS* ", nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, tratto in arresto in quanto ritenuto partecipe al *locale* di *ndrangheta* di Santa Eufemia. Ritenuto "*OMISSIS*" che avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, conseguiva *OMISSIS* imponendo manodopera e mezzi *OMISSIS* nonché con compiti operativi nel settore dell'usura che praticava professionalmente in forma associata con *OMISSIS* e altri soggetti ai danni di soggetti residenti nel *OMISSIS*. Inoltre, con l'impiego di metodologia mafiosa, con violenza e minaccia di tipo ambientale, costringeva *OMISSIS* ad affidare *OMISSIS* " *OMISSIS*", *per* l'importo di *OMISSIS* e ad assumere maestranze ed impiegare i mezzi della sua *OMISSIS*.
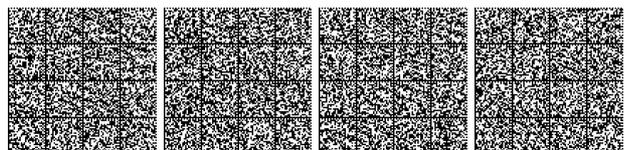
ma solo per ottenere di lavorare in tranquillità: il tutto con l'ausilio, quantomeno in termini omissivi, del *OMISSIS*.

5. Nel rassegnare le proprie valutazioni conclusive, lo scrivente non può non richiamare le osservazioni del *OMISSIS* nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* del *OMISSIS*: "*la complessa attività investigativa svolta, nell'arco di quasi OMISSIS, ha rilevato come l'amministrazione della cosa pubblica rappresenta oggetto di attenzione ed interesse della cosca OMISSIS, sia quella propria dei Comuni (OMISSIS, Sant'Eufemia, OMISSIS, OMISSIS) nei cui confini territoriali la cosca ha sede ed impera, sia quella di gradino più elevato, riguardante OMISSIS, ma finanche quella a OMISSIS. Come nelle migliori tradizioni 'ndranghetiste, anche la politica, tutta, è terreno elitario di interesse mafioso*".[22]

Il quadro indiziario emerso dall'operazione "*Eyphèmos*" per quanto riguarda l'Amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte appare certamente rilevante ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Come noto, l'applicazione dell'art. 143, T.U.E.L. presuppone l'accertamento di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità mafiosa degli amministratori comunali ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Nel caso di specie, le evidenze investigative, delineano un quadro indiziario sostanzialmente aderente alla fattispecie innanzi ricordata.

OMISSIS, è stato tratto in arresto per avere "*OMISSIS*", in vista delle *OMISSIS* del *OMISSIS*, "*un accordo relativo ad uno scambio elettorale politico-mafioso*"[23], verso la promessa "*di erogazione di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa*".

E non si è certamente trattato, come ampiamente evidenziato dal *OMISSIS*, di contatti sporadici o occasionali, bensì di rapporti consolidatisi nel tempo con esponenti di famiglie mafiose, tali da indurre addirittura *OMISSIS* a tenere il *OMISSIS* un *OMISSIS* con un soggetto notoriamente gravitante nei contesti mafiosi, *OMISSIS*.

Per mutuare le parole del *OMISSIS*, a "*cercare la ndrangheta è la politica e non il contrario*".[24]

Una condotta che, al di là della valenza penale, evidenzia la disponibilità *OMISSIS* a intrecciare rapporti con esponenti mafiosi, pur di ottenere i voti necessari per la *OMISSIS* al *OMISSIS*, verso la promessa di utilità, circostanza questa che integra anche quella permeabilità al condizionamento mafioso che non può non incidere sul proprio operato di *OMISSIS*.

---

[22] Pag. *OMISSIS*, Ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* (operazione "*Eyphèmos*").
[23] Cfr. Capi *OMISSIS* e *OMISSIS*, Ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* (operazione *Eyphèmos*")
[24] Pag. *OMISSIS*, Ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* (operazione "*Eyphèmos*").
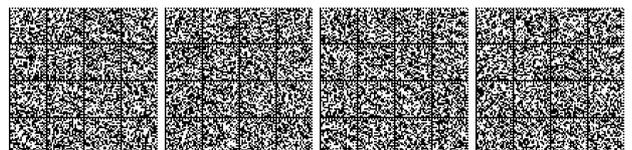
Nel caso del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte si va comunque ben oltre i "*collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso*" o le "*forme di condizionamento*" degli amministratori.

L'operazione "*Eyphèmos*" dimostra che diversi *OMISSIS* piuttosto che "collegati" o "condizionati" dalla "*ndrangheta*" sono *organici* alla stessa.

Un salto di qualità rispetto alla fattispecie di cui all'art. 143 T.U.E.L. del tutto evidente.

La *'ndrangheta*, secondo le indagini, era presente al Comune con *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*" contemporaneamente elemento di vertice della cosca e *OMISSIS*, in quanto *OMISSIS*.

Analogamente appartenenti alla *ndrangheta* erano *OMISSIS*, nonché *OMISSIS*, *OMISSIS*, "*OMISSIS*", così come *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*".

Nel caso del *OMISSIS* non può non notarsi che lo stesso era stato *OMISSIS* nelle *OMISSIS*: in altre parole anche se fosse *OMISSIS* la cosca avrebbe potuto comunque contare su un proprio referente.

Un altro soggetto ritenuto organico alla cosca è *OMISSIS*, *OMISSIS* di Sant'Eufemia d'Aspromonte.

Le indagini hanno dunque rivelato che il *locale* di *'ndrangheta* di Sant'Eufemia, dipendente funzionalmente dalla vicina cosca degli *OMISSIS*, ha infiltrato con propri uomini la cosa pubblica, ossia il Comune di Sant'Eufemia sul quale esercita influenza e governa le attività economiche imprenditoriali attraverso il controllo dell'appalto pubblico e la ingerenza forzosa in appalti aggiudicati ad imprenditori non mafiosi.

E questo quadro - evidentemente di rilevanza penale e come tale consacrato nell'ordinanza di custodia cautelare - assume tanto più rilievo se si considera che ai fini dello scioglimento dei civici consessi, ai sensi dell'art. 143, T.U.E.L. sono sufficienti "*elementi*" non necessariamente identificabili con la *prova* o con il grave *indizio* del collegamento diretto o indiretto con la criminalità organizzata o del condizionamento: in altri termini quello ora in esame è il quadro probatorio o indiziario necessario per l'avvio dell'azione penale, la cui valenza è evidentemente superiore a quella che già sarebbe sufficiente per addivenire alle conclusioni che qui si vanno esponendo.

Questi elementi *probatori* emersi dopo una complessa attività di indagine, devono essere letti, e come tali assumono una valenza ancor maggiore, in stretta correlazione con la realtà di Sant'Eufemia d'Aspromonte, Comune che *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Il ruolo svolto dagli *OMISSIS* di Sant'Eufemia d'Aspromonte nelle dinamiche mafiose di quel territorio, emerso dalle indagini, si è intuitivamente tradotto in un'alterazione del procedimento di formazione della volontà *OMISSIS*, tale da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Come ampiamente illustrato i rapporti intessuti -direttamente e indirettamente - *OMISSIS* con esponenti mafiosi, erano finalizzati a sostenere la *OMISSIS*: tuttavia il *OMISSIS* richiesto non era né poteva essere a titolo "gratuito". La natura stessa di questi rapporti e la qualità di mafiosi dei protagonisti non poteva che incidere quanto meno sul "*procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi*".
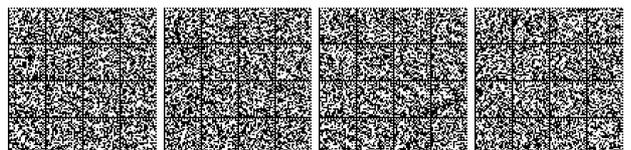
Questa considerazione è vieppiù confermata se si considera la posizione degli *OMISSIS* coinvolti nell'inchiesta, *tutti* ritenuti organici all'organizzazione mafiosa.

Alla luce del quadro accusatorio emerso dalle indagini, può ritenersi che nessuno di costoro, tenuto conto delle caratteristiche della *'ndrangheta*, avrebbe probabilmente orientato la propria azione al perseguimento dell'interesse pubblico, laddove lo stesso fosse stato confliggente con quello della cosca di appartenenza.

In questo quadro non possono non essere stati compromessi il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi. Ciò è confermato, a titolo esemplificativo, dal ruolo svolto da *OMISSIS*, il cui compito -secondo la ricostruzione investigativa- era quello di "monitorare" gli *OMISSIS*: questo compito non era però svolto nella sua qualità di *OMISSIS* e quindi di "controllore" rispetto all'operato degli *OMISSIS* dell'Ente e quindi nell'interesse pubblico, bensì nell'interesse della cosca di appartenenza.

Analoghe valutazioni possono essere svolte anche per quanto riguarda *OMISSIS*, il cui ruolo - come emerso dalle indagini -, non appare certo quello del garante della *OMISSIS* delle procedure cui era preposto.

Si tratta, conclusivamente, di un solido complesso probatorio, che appare sufficientemente articolato e completo nella sua valenza indiziante, di talché appare scarsamente produttivo l'avvio del procedimento di accesso previa richiesta di delega, ex art. 2 comma 2 quater del D. L. 29 ottobre 1991 n. 435, conv. in L. 30 dicembre 1991 n. 410.

Se è vero che il grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica previsto dall'art. 143, T.U.E.L. quale presupposto per l'adozione dei provvedimenti di rigore ivi previsti, può in qualche modo essere stato contenuto dall'arresto dei principali esponenti dell'Amministrazione comunale, è altrettanto vero che in un quadro di compromissione quale quello illustrato appare necessario un intervento deciso da parte dello Stato, nell'interesse della comunità di Sant'Eufemia d'Aspromonte.

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica è, infatti, necessario porre in atto, soprattutto in un territorio così pesantemente condizionato dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale, per rimuovere, anche "visibilmente" tutte quelle situazioni che, in qualsiasi modo, hanno agevolato direttamente o indirettamente la *'ndrangheta*.

Occorre l'avvio di una fase idonea e protesa a ristabilire le condizioni di legalità dell'azione amministrativa comunale e ad assicurare l'imparzialità, l'efficacia ed il perseguimento del pubblico interesse. In tale ottica, necessitano interventi straordinari di recupero e ripristino della trasparenza e della legalità della attività municipale che valgano a ricostruire il corretto e fisiologico tessuto amministrativo e decisionale.

L'esame della situazione del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte è stato, quindi, approfonditamente esaminato nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenuto, in data 20 aprile 2020, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale – titolare della Direzione
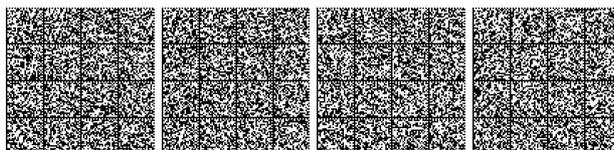
Distrettuale Antimafia, e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Sant'Eufemia d'Aspromonte, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, nelle more del perfezionamento delle valutazioni della S. V., si ritiene di dover proporre che lo scioglimento del Consiglio comunale di Sant'Eufemia di Aspromonte, già disposto a mente dell'art. 141 del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, sia ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 143 TUEL, in quanto conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

IL PREFETTO
(Mariani)
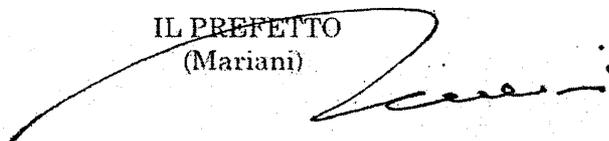
20A04954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Guardia Sanframondi (Benevento);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 luglio 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria De Feo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Floriano Panza.

Il citato amministratore, in data 29 luglio 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 agosto 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comrna 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune nella persona della dott.ssa Maria De Feo, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Benevento.

Roma, 25 agosto 2020

Il Ministro: LAMORGESE

20A04948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Gambara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Gambara (Brescia);

Considerato altresì che, in data 2 agosto 2020, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gambara (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gambara (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Franco Stringhini.

Il citato amministratore, in data 2 agosto 2020, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gambara (Brescia).

Roma, 25 agosto 2020

Il Ministro: LAMORGESE

20A04949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Lardirago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Lardirago (Pavia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 agosto 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lardirago (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lucrezia Anna Maria Loizzo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.
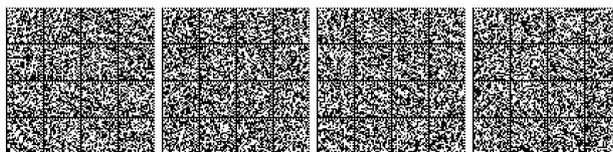
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lardirago (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giancarlo Ferrari.

Il citato amministratore, in data 5 agosto 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 agosto 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lardirago (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lucrezia Anna Maria Loizzo, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lodi.

Roma, 2 settembre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A05011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Polia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Polia (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Polia (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Guerra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Polia (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 agosto 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 27 agosto 2020.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Polia (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Guerra, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Vibo Valentia.

Roma, 2 settembre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A05012
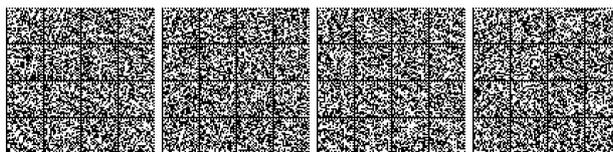
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 25 luglio 2020.

Finanziamento di un secondo piano di interventi rientranti nella programmazione triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 nell'ambito dello stanziamento di euro 320.000.000,00. (Decreto n. 72/2020).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l'art. 4, comma 177-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)* della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-*bis*, comma 2;

Vista la legge 30 dicembre 2018, 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l'art. 1, comma 95;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 6, concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
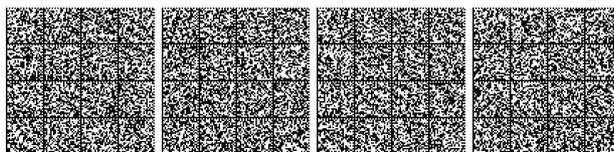
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e, in particolare, l'art. 7-*ter*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2019;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Dato atto che con il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'università e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge, le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che con nota del 22 aprile 2020, prot. n. 5460, è stata comunicata alle regioni la disponibilità, nel bilancio del Ministero dell'istruzione, di un importo complessivo pari ad euro 320.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020, e che i piani regionali dovevano essere inviati entro il 29 maggio 2020;

Considerato che in tale nota è stato, altresì, comunicato l'importo massimo spettante a ciascuna regione, determinato sulla base dei medesimi criteri stabiliti nella Conferenza unificata del 6 settembre 2018 e relativi alla medesima programmazione nazionale triennale, così come di seguito indicato:

Regione	Riparto risorse
Abruzzo	euro 11.032.723,63
Basilicata	euro 6.104.688,36
Calabria	euro 17.318.854,84
Campania	euro 32.190.459,87
Emilia-Romagna	euro 20.387.478,91
Friuli-Venezia Giulia	euro 7.928.822,04
Lazio	euro 26.385.648,73
Liguria	euro 7.126.559,83
Lombardia	euro 41.989.804,22
Marche	euro 10.008.774,78
Molise	euro 3.391.512,46
Piemonte	euro 21.513.653,32
Puglia	euro 21.174.884,04
Sardegna	euro 11.003.081,24
Sicilia	euro 29.459.756,29
Toscana	euro 19.515.775,86
Umbria	euro 7.106.115,90
Valle d'Aosta	euro 1.715.804,16
Veneto	euro 24.645.601,52
TOTALE ...	euro 320.000.000,00

Dato atto che entro il termine previsto sono pervenuti i piani regionali di interventi da parte delle singole regioni;

Considerato che per alcune regioni si è reso necessario richiedere chiarimenti in merito ai criteri di individuazione degli interventi inseriti all'interno dei piani regionali proposti;

Dato atto che, a seguito di istruttoria, da parte del Ministero dell'istruzione sono stati considerati immediatamente ammissibili tutti i piani pervenuti ad eccezione della Regione Calabria, per la quale si rende necessaria un'ulteriore istruttoria e che, pertanto, al fine di garantire l'avvio delle procedure e dei finanziamenti per gli interventi delle altre regioni per le quali non ci sono criticità, anche alla luce di quanto previsto in sede di intesa in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, occorre rinviare l'ammissione al finanziamento degli interventi della predetta Regione Calabria, che richiedono un supplemento di istruttoria, a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione;

Dato atto che lo stanziamento complessivo pari a euro 320.000.000,00 trova copertura sul capitolo 8105, piano gestionale 13, per euro 15.000.000,00 sull'annualità 2020, euro 15.000.000,00 sull'annualità 2021, euro 80.000.000,00 sull'annualità 2022, euro 80.000.000,00 sull'annualità 2023 e per euro 90.000.000,00 sull'annualità 2024 e sul capitolo 8105, piano gestionale 8, per euro 40.000.000,00 sull'annualità 2021;
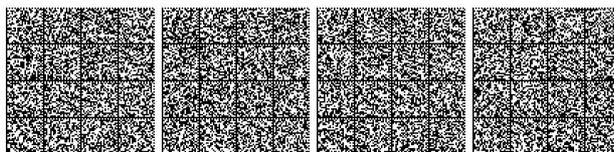
Ritenuto quindi, possibile finanziare gli interventi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, così come individuati dalle regioni nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020;

Ritenuto di rinviare, alla luce di quanto previsto in sede di intesa sancita nella Conferenza unificata del 6 settembre 2018, a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione l'ammissione a finanziamento degli interventi della Regione Calabria che richiedono un supplemento di istruttoria;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse

1. L'importo complessivo di euro 320.000.000,00, disponibile nel bilancio del Ministero dell'istruzione per interventi di edilizia scolastica, è suddiviso tra le regioni per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come definiti nell'intesa del 6 settembre 2018 sancita in Conferenza unificata, e come di seguito riportato:

Regione	Riparto risorse
Abruzzo	euro 11.032.723,63
Basilicata	euro 6.104.688,36
Calabria	euro 17.318.854,84
Campania	euro 32.190.459,87
Emilia-Romagna	euro 20.387.478,91
Friuli-Venezia Giulia	euro 7.928.822,04
Lazio	euro 26.385.648,73
Liguria	euro 7.126.559,83
Lombardia	euro 41.989.804,22
Marche	euro 10.008.774,78
Molise	euro 3.391.512,46
Piemonte	euro 21.513.653,32
Puglia	euro 21.174.884,04
Sardegna	euro 11.003.081,24
Sicilia	euro 29.459.756,29
Toscana	euro 19.515.775,86
Umbria	euro 7.106.115,90
Valle d'Aosta	euro 1.715.804,16
Veneto	euro 24.645.601,52
TOTALE ...	euro 320.000.000,00

2. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari a euro 297.459.399,23.

3. La somma residua pari a euro 22.540.600,77 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 320.000.000,00 è assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di ulteriori interventi e di quelli relativi della Regione Calabria non autorizzata con il presente decreto, secondo quanto previsto in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018, una volta superate le criticità rappresentate dal Ministero in sede di istruttoria.

4. Le economie accertate a seguito di monitoraggio, derivanti da revoche o risultanti dal quadro economico post gara o a seguito della conclusione dei lavori, restano nella disponibilità delle regioni di riferimento per essere assegnate con successivo decreto del Ministro dell'istruzione a ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.

5. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105, piano gestionale 13, per le annualità dal 2021 al 2024 per gli importi indicati in premessa e per euro 40.000.000,00 sul piano gestionale 8 del medesimo capitolo per l'annualità 2021.

6. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

Individuazione interventi e termini di aggiudicazione

1. Gli enti locali di cui all'allegato elenco A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in diciotto mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

4. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.
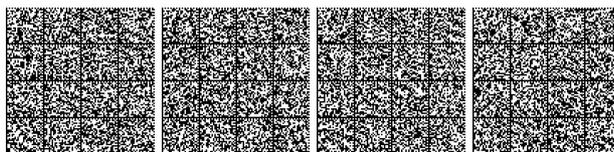
Art. 3.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

3. Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP), istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attività di monitoraggio.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2020

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1809

AVVERTENZA:

Il decreto con l'allegato risulta pubblicato anche sul sito del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-piano-2019.shtml

20A05098

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 agosto 2020.

Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale. (Decreto n. 443/2020).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 12;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MUR)», convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 72;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 238, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca.
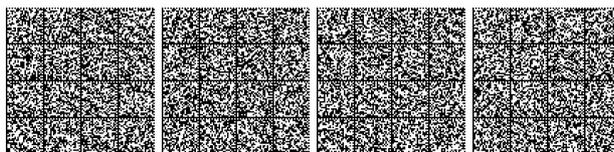
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare gli articoli 20 e 21, che regolamentano le procedure di valutazione in materia di progetti di ricerca fondamentale, secondo le prassi internazionali della «*peer review*»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'art. 31, recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594, recante le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nonché disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del regolamento (CE) n. 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2019, n. 679, recante «Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE» e/o «Trattato di Lisbona»), come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea («GUUE») il 5 maggio 2008;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento all'art. 25, comma 5, lettera *a)*, che consente una intensità di aiuto pari al 100 per cento per la ricerca fondamentale, oggetto del presente decreto.

Vista la comunicazioni della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina eurounionale in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Ravvisata la necessità di individuare nuove procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e garantire le attività di ricerca fondamentale, con conseguente abrogazione del DM 594/2016 e del DM 679/2019;

Ravvisata altresì l'opportunità di provvedere contestualmente a dare attuazione all'art. 238, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la definizione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) per l'utilizzo delle risorse straordinarie ivi previste;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca;

b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;

c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) Università: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;

e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR;

f) Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

g) CdS: il Comitato di selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

h) ERC: l'European Research Council;

i) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MUR;

j) Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di

tipo GRID, il materiale informatico, il *software*, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità all'art. 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

k) Unità operativa: l'insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una università o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR;

l) Responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o più unità operative;

m) Responsabile scientifico locale: il responsabile scientifico di unità operativa.

Art. 2.

Norme generali

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalità procedurali di tipo valutativo, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati.

2. I progetti possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC.

3. I singoli bandi indicano il costo massimo che può essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il *budget* disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, nonché per ciascuno dei relativi settori.

4. Il sostegno finanziario in favore dei progetti di ricerca fondamentale è previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato, di norma, in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.

5. Una percentuale del *budget*, stabilita dai singoli bandi, dovrà essere destinata a progetti presentati da giovani professori/ricercatori di età inferiore a quarant'anni alla data di pubblicazione dei bandi, che siano in possesso delle qualifiche di cui al successivo art. 5, comma 2.

Art. 3.

Modalità procedurali di valutazione

1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, le modalità di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della «*peer review*» e si articolano nelle seguenti fasi:

a. definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti e dei relativi pesi, identificando almeno un criterio riferito all'impatto sociale scaturente dai progetti presentati, traendo spunto, ove possibile, dalle sfide che la ricerca scientifica affronta, dall'idoneità della stessa a sviluppare approcci interdisciplinari o, più in generale, dal perseguimento delle missioni richiamate nel programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. Il criterio, da ultimo richiamato, dovrà considerare anche l'efficacia prospettata delle azioni di divulgazione della ricerca e dei relativi risultati. Tali criteri e pesi dovranno essere espressamente riportati nei singoli bandi, che indicheranno altresì, una soglia di punteggio massimo per ogni progetto, pari a 100, ed una soglia minima per il possibile finanziamento, definita dal CNGR, di norma articolata per singolo settore;

b. individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli esperti chiamati a far parte dei Comitati di selezione (CdS), uno per ciascuno dei tre macrosettori ERC, composti da cinque e fino a un massimo di quindici esperti;

c. definizione, da parte del CNGR, delle «Linee guida» per i CdS e per i revisori esterni, che saranno pubblicate contestualmente al bando;

d. individuazione, per ogni progetto, da parte del competente CdS, di tre esperti esterni, scelti mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato, attingendo da Reprise, l'albo di esperti scientifici del Ministero, ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nel rispetto del criterio della competenza scientifica. In ragione della peculiarità della procedura, potrà essere disposto, dal singolo bando, un meccanismo di sorteggio dei tre esperti esterni, ricompresi in una più ampia rosa di esperti scelti dai CdS;

e. i nominativi dei componenti dei CdS e gli elenchi dei revisori, che hanno partecipato alla procedura di valutazione, sono resi pubblici alla conclusione dell'intero *iter* procedurale relativo al bando;

f. per ogni progetto, ciascun revisore esterno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico dedicato al bando, redige autonomamente e senza alcun contatto con gli altri revisori dello stesso progetto, che restano tra loro anonimi, una dettagliata scheda di valutazione di almeno 500 caratteri per ogni criterio, nella quale deve evidenziare chiaramente i punti di forza e di debolezza del progetto, dandone adeguata motivazione, ed esprimere per ogni criterio un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dal CNGR;

g. i CdS procedono al confronto dei punteggi assegnati dai tre revisori; qualora il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano tra loro per non più di un valore limite individuato dal CNGR nelle linee guida, la fase di valutazione del progetto viene considerata conclusa, riscontrando un sostanziale accordo tra i tre revisori, e la media dei tre punteggi costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;

h. anche nel caso in cui il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano tra loro per più del limite di cui al punto precedente, ma il punteggio più elevato risulti comunque inferiore al punteggio soglia, la fase di valutazione del progetto è considerata conclusa; la media dei tre punteggi, costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;

i. nel caso invece in cui il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano tra loro per più del limite di cui ai punti precedenti, e il punteggio più elevato risulti superiore al punteggio soglia, il CdS competente, con le metodologie di cui alla precedente lettera d, acquisisce una
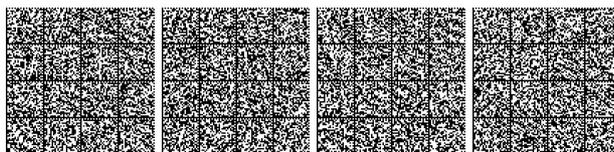
quarta valutazione da parte di un ulteriore revisore; in tal caso, la media dei punteggi viene limitata ai tre punteggi tra loro più vicini e tale valore costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto;

j. al termine della intera procedura, i CdS, nel rigoroso rispetto dei punteggi finali, completano il proprio lavoro stilando, per ogni settore, la graduatoria dei progetti e analizzano le richieste finanziarie avanzate da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento;

k. ad ogni coordinatore nazionale sono rese note sia le schede di valutazione sia il punteggio finale conseguito;

l. nel rispetto delle graduatorie di settore stilate dai CdS ed entro trenta giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato al CNGR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione;

m. il MUR provvede, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla pubblicazione dei decreti di ammissione al finanziamento;

n. nei successivi sessanta giorni, il MUR eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalità stabilite dal decreto di ammissione al finanziamento.

Art. 4.

Modalità di gestione e controllo

1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MUR. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.

2. Il MUR assicura, secondo modalità procedurali previste dai singoli bandi, la portabilità dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale, previo accordo tra l'ente di provenienza e l'ente di destinazione con la chiara indicazione delle risorse da trasferire e la garanzia della messa a disposizione del progetto delle risorse umane e strumentali già acquisite all'atto del trasferimento dall'ente di provenienza.

3. Le rendicontazioni contabili sono effettuate da ciascun responsabile locale, mediante apposita procedura telematica, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le verifiche amministrative e contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal MUR, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati di appositi *audit* interni effettuati dall'ente beneficiario.

5. L'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi MUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative e contabili si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un contributo MUR inferiore rispetto a quanto già erogato, ovvero nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il MUR procede al recupero delle somme già erogate in eccesso anche mediante compensazione con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili.

7. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali attività relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette al MUR, con modalità telematica, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti.

8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione *ex-post* dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

Art. 5.

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare i progetti di cui all'art. 1 del presente decreto le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.

2. La presentazione dei progetti avviene da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., che non risultino titolari, in qualità di responsabile scientifico del progetto o di responsabile scientifico locale, di progetti PRIN del bando immediatamente precedente.

3. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, si considera «immediatamente precedente» solo il bando adottato in applicazione del presente decreto. Ai fini appena richiamati, si considera come bando autonomo, altresì, anche la finestra di apertura annuale, utile per la presentazione di proposte progettuali, nell'ambito di una unica procedura di finanziamento che ricomprenda risorse ripartite in più anni finanziari. In ragione della tempistica della valutazione delle proposte progettuali del bando immediatamente precedente, potrà essere prevista l'acquisizione, con riserva di esclusione in ragione di quanto disposto dal comma 2, ultima parte, del presente articolo, di ogni proposta progettuale per il bando successivo.
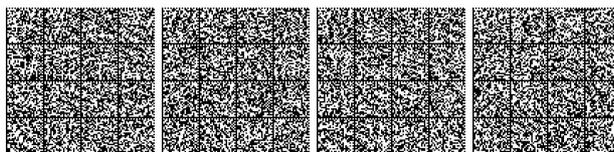
4. I singoli bandi possono prevedere, in relazione a specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato. Eventuali procedure in favore dell'ambito connesso ad *European Research Council* potranno inoltre prevedere requisiti soggettivi diversi da quelli indicati nel comma 2 del presente articolo e nella prima parte del presente comma per la presentazione delle proposte progettuali.

5. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte del coordinatore nazionale del progetto alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto di ricerca, si procederà alla sostituzione con altro soggetto indicato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, laddove ciò sia previsto dal bando, ovvero, in ogni caso, secondo le modalità individuate dal bando medesimo.

6. I finanziamenti sono assegnati alle università/enti sedi delle unità operative.

7. I singoli bandi possono definire le modalità per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza di cui all'art. 2, par. 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante affidamento di commesse di ricerca, senza che questi possano costituire unità operative autonome; in ogni caso, l'impegno finanziario di tali soggetti non potrà mai superare la percentuale del quindici per cento del costo del progetto.

Art. 6.

Costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi e qualunque altra figura professionale individuata dall'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, nonché i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da ricercatori, tecnologi e assegnisti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR; resta ferma la possibilità, per il MUR, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le modalità stabilite nei singoli bandi, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;

c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) altri costi di esercizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;

e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.

Art. 7.

Spese generali

1. Le spese generali sono ammissibili, nella misura forfettaria del sessanta per cento dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione.

2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi:

a) personale indiretto quali, ad esempio, costi sostenuti per tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo, fattorini, magazzinieri, segretari e simili;

b) funzionalità ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari;

c) funzionalità operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per comunicazioni, corrispondenza cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca;

d) assistenza al personale quali ad esempio, costi sostenuti per infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative;

e) funzionalità organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti per attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti);

f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia;

g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti quali, ad esempio, costi per ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;

h) costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data;

i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;

j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale 2020-2022

1. Le risorse finanziarie previste dall'art. 238, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono rese disponibili per gli anni 2020, 2021 e 2022 anche con un'unica procedura di finanziamento, da definirsi con uno o più bandi, recante il riparto delle stesse in più anni finanziari, e con eventuale indicazione di finestre di apertura annuale per la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti ammissibili di cui all'art. 5.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano

alle procedure di finanziamento di progetti di ricerca di base, indette in data posteriore alla sua entrata in vigore.

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594 e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 luglio 2019, n. 679.

3. Resta fermo che per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione di progetti presentati sotto la vigenza dei decreti di cui al comma 2, continuano a spiegare effetti i criteri e le modalità procedurali previste dai medesimi.

4. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per registrazione.

Roma, 10 agosto 2020

Il Ministro: MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1872

20A05084

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Hotel Service VCO in liquidazione», in Bavero e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ex art 2545-*octiesdecies* codice civile nei confronti della società cooperativa - Società cooperativa Hotel Service VCO in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 21.666,00, si riscontra una massa debitoria di euro 31.358,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 9.783,00:

Considerato che in data 28 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria. avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale. non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Hotel Service VCO in liquidazione», con sede in Baveno (VB) - codice fiscale n. 02198010031 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980 - codice fiscale RLLMTT80D22F3510, e domiciliato in Vicoforte (CN), via Collarei n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A05089

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Onda società cooperativa», in Cossato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Onda società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.694,00, si riscontra una massa debitoria di euro 12.684,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -10.265,00;

Considerato che in data 16 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Onda società cooperativa», con sede in Cossato (BI) - (codice fiscale 02538220027) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O), e domiciliato in Vicoforte (CN) - via Collarei n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A05090

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Indice società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Indice società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 8.540,00, si riscontra una massa debitoria di euro 156.904,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -148.364,00;

Considerato che in data 22 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Indice società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 06504040012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Maccarrone, nata a Barletta (BT) il 28 agosto 1970 (codice fiscale MCCMRA70M66A669N), e domiciliata in Torino - corso Re Umberto I, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A05091

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Opera Servizi società cooperativa», in Moncalieri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Opera Servizi società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.269.830,39, si riscontra una massa debitoria di euro 1.971.187,61 ed un patrimonio netto negativo di euro -487.213,85;

Considerato che in data 4 gennaio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Opera Servizi società cooperativa», con sede in Moncalieri (TO) (codice fiscale 11023200014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta (CE) il 24 maggio 1966 (codice fiscale CCCVCN66E24B963X), e domiciliato in Torino - via San Francesco De Paola n. 12B.
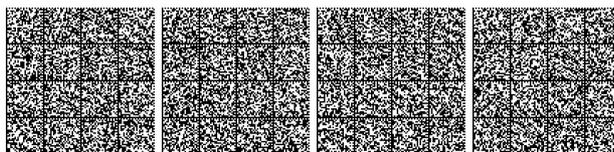
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A05093

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multicoop società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 95, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di sostituzione del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Multicoop società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 389.883,00 si riscontra una massa debitoria di euro 1.251.712,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 949.348,00;

Considerato che in data 23 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore é stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Multicoop società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 10053670013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Maccarrone, nata a Barletta (BT) il 28 agosto 1970 (codice fiscale MCCMRA-70M66A669N), e domiciliata in Torino, corso Re Umberto I, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A05095

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa della gioventù società cooperativa a r.l.», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa della gioventù soc. coop. a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 122.822,00. si riscontra una massa debitoria di euro 226.678,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 167.769,00;

Considerato che in data 26 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente risulta sprovvisto di indirizzo pec, inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, è risultata restituita al mittente con la dicitura «destinatario sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, condizione che risulta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* art. 2545-*terdecies*. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa della gioventù soc. coop. a r.l.» con sede in Asti (codice fiscale 01140640051) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dai *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O), e domiciliato in Vicoforte (CN), via Collarei, n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A05096

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ferrcoop It società cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore *ex* art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Ferrcoop It società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 42.614,00, si riscontra una massa debitoria di euro 86.765,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 44.153,00;

Considerato che in data 26 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-

ni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ferrcoop It società cooperativa», con sede in Asti (codice fiscale 01486850058) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O), e domiciliato in Vicoforte (CN), via Collarei, n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A05097

DECRETO 5 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Caseificio cooperativo Valle Josina società agricola cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Caseificio cooperativo Valle Josina - società agricola cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 103.706,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.602.120,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.498.414,00;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 19 febbraio 2019 con la quale il legale rappresentante della suddetta cooperativa, nel formalizzare le proprie controdeduzioni ha contestualmente richiesto la sospensione del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 6 dicembre 2019 il competente Ufficio ha concesso tale sospensione per un periodo non superiore a centoventi giorni;

Preso atto che con nota del 16 dicembre 2019 il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia a tale sospensione e ha richiesto di provvedere all'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 febbraio 2020, presso l' Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Cuttano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Caseificio cooperativo Valle Josina - società agricola cooperativa in liquidazione», con sede in Torino - codice fiscale n. 00182010041 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, codice fiscale CTT MTT 62C30 IA47U nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, e domiciliato in Torino (TO), via Carlo Alberto n. 36.
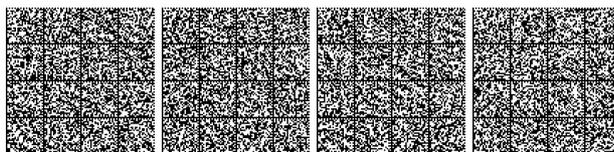
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A05088

DECRETO 5 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Vita Felice onlus società cooperativa sociale», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Consorzio Vita Felice onlus società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 249.969,00, si riscontra una massa debitoria di euro 869.077,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -799.140,00;

Considerato che in data 10 giugno 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Puppo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Vita Felice onlus società cooperativa sociale», con sede in Savona, (codice fiscale 01414990083) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Puppo, (codice fiscale PPP NDR 87T06 D969I) nato a Genova (GE) il 6 dicembre 1987, e ivi domiciliato in via Malta n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A05092

DECRETO 5 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ristorarci società cooperativa in liquidazione», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
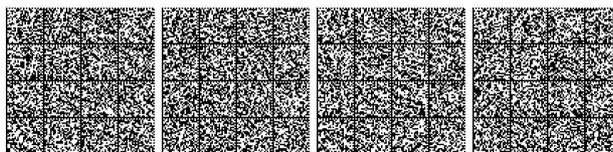
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Ristorarci società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 14.574,00, si riscontra una massa debitoria di euro 461.576,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 468.002,00;

Considerato che in data 25 giugno 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi ,dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione dei nominativo del dott. Alberto Marchese;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ristorarci società cooperativa in liquidazione», con sede in Savona, (codice fiscale 01595450097) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, (codice fiscale MRC LRT 70M19 D969E) nato a Genova (GE) il 19 agosto 1970, e ivi domiciliato in Piazza Dante, n. 8/11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A05094

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Medrol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/924/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/IP n. 726 del 16 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 2019 con la quale la società Gekofar S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale MEDROL (metilprednisolone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 10 giugno 2020 con la quale la società Gekofar S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048030011;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 15-17 luglio 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MEDROL (metilprednisolone) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

30 compresse da 4 mg - A.I.C. n. 048030011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Medrol» (metilprednisolone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 10 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05004

DETERMINA 10 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Noradrenalina Tartrato Aguettant», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/925/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326», che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai

sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AAM/A.I.C. n. 43 del 30 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 92 del 7 aprile 2020, con la quale la società Laboratoire Aguettant ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Noradrenalina Tartrato Aguettant» (noradrenalina);

Vista la domanda, presentata in data 25 maggio 2020, con la quale la società Laboratoire Aguettant ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. nn. 043465044, 043465057 e 043465069;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 15-17 luglio 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORADRENALINA TARTRATO AGUETTANT (noradrenalina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 043465044 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

10 flaconcini in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 043465057 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

25 flaconcini in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 043465069 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Noradrenalina Tartrato Aguettant» (noradrenalina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05005

DETERMINA 10 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norlevo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/926/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
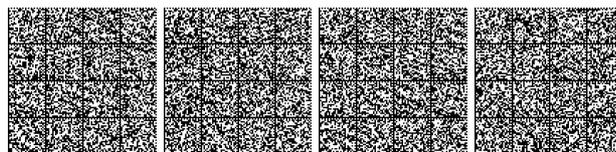
Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 777/2018 del 27 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 290 del 14 dicembre 2018 con la quale la società Gekofar S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Norlevo» (levonorgestrel) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 5 giugno 2020 con la quale la società Gekofar S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Norlevo» (levonorgestrel);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 15-17 luglio 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORLEVO (levonorgestrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

1,5 mg compresse - 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 046759015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norlevo» (levonorgestrel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05006
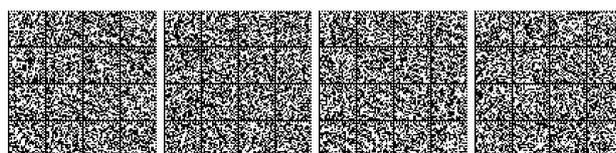
DETERMINA 14 settembre 2020.

Modifica dell'allegato alla determina n. 4 del 17 luglio 2020, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 7/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell' Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico dirigenziale *ad interim* dell'ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 22 giugno 2020;

Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco;

Considerato che i titolari delle A.I.C. hanno l'obbligo di trasmettere i dati di commercializzazione dei propri medicinali, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo» e del decreto legislativo n. 219 del 2006, art. 130, comma 11, come modificato dal decreto-legge n. 158, 13 settembre 2012, convertito in legge n. 189, 8 novembre 2012, art 10, comma 1, lettera *c)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 settembre 2012, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Viste le linee guida *Sunset Clause* del 1° settembre 2015, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco in data 3 marzo 2015;

Vista la determina 4 del 17 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 29 luglio 2020 relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono inseriti i medicinali:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
041845	«Solket Infiammazione e dolore»	Aesculapius Farmaceutici Srl	1/2/2020

Considerato che i titolari delle A.I.C., successivamente alla data di pubblicazione della richiamata determina n. 4 del 17 luglio 2020, hanno trasmesso, con note all'AIFA, idonea documentazione comprovante la non applicabilità dell'art. 38, commi 5 e 7 del succitato decreto legislativo ai suddetti medicinali;

Ritenuto, pertanto, non applicabile ai suddetti medicinali l'art. 38, commi 5 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2016 successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni escludere tali medicinali dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione contenuto nell'allegato alla determina n. 4 del 17 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 29 luglio 2020;
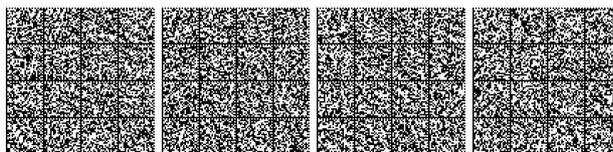
Determina:

Art. 1.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 4 del 17 luglio 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 29 luglio 2020 nella parte in cui, nell'allegato relativo alla medesima, risultano inseriti i medicinali di seguito elencati:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
041845	SOLKET INFIAMMAZIONE E DOLORE	Aesculapius Farmaceutici Srl	1/2/2020

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2020

Il dirigente: TROTTA

20A05007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Penstapho»

Estratto determina AAM/PPA n. 487/2020 del 9 settembre 2020

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale PENSTAPHO - A.I.C. n. 020711 per la forma e la confezione autorizzata:

tipo II - B.II.b.1.z) e tipo IAin - B.II.b.2.c.2. Sostituzione del produttore di prodotto finito, responsabile del controllo e rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario; modifica delle dimensioni del lotto prodotto finito;

tipo IB - B.II.a.3 *z)* eliminazione di un eccipiente;

tipo IA - B.II.d.1.d) eliminazione di due parametri;

tipo II - B.II.d.1.e) modifica della specifica pH;

tipo IB - B.II.d.1.c) aggiunta di un nuovo parametro e metodo;

tipo IAIN - B.II.d.1.h) aggiornamento e adeguamento alla Ph. Eur.;

tipo IB - B.II.f.1.e) modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito;

tipo IB - B.II.b.1.f) sostituzione del produttore di fiala solvente «acqua per preparazioni iniettabile»;

tipo IB - B.II.e.5.a.2 si autorizza l'immissione in commercio del medicinale «Penstapho» anche nella forma e confezione di seguito indicata.

Confezione: «1 g/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 25 flaconcini + 25 fiale solvente 5 ml - A.I.C. n. 020711091 (base 10) OMS1PM (base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Principio attivo: oxacillina.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Delbert sas (codice SIS 4086).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra descritta è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C (nn)»;

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra descritta è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OSP»;

Codice pratica: VN2/2019/194.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Delbert sas (codice SIS 4086).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05008

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colbiocin»

Estratto determina AAM/PPA n. 513/2020 del 14 settembre 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale COLBIOCIN:

tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Ampliamento dei limiti di specifica del prodotto di degradazione «Anhydrotetracycline» nel prodotto finito al rilascio.

Confezione A.I.C. n.:

020605073 - «4 mg/ml / 180.000 U.I./ml / 4,2 mg/ml collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone solvente LDPE da 5 ml + 1 flacone polvere in vetro.

Titolare A.I.C.: SIFI S.p.a. (codice fiscale 00122890874).

Codice pratica: VN2/2019/254.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05009

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torasemide Germed»

Estratto determina AAM/PPA n. 514/2020 del 14 settembre 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale TORASEMIDE GERMED:

tipo II, C.I.z) - Aggiornamento degli stampati, per allineamento all'ultima versione del QRD *template*, alla linea guida eccipienti e modifiche editoriali minori in accordo al *commitment* ricevuto durante la procedura UK/H/0595/001-002/IB/057; paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n.:

036105017 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036105029 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036105031 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036105043 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036105056 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036105068 - «10 mg compresse» 112 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Germed Pharma S.r.l. (codice fiscale 03227750969).

Numero procedura: UK/H/0595/001-002/II/059.

Codice pratica: VC2/2016/587.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05010

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Mylan»

Estratto determina n. 936/2020 del 15 settembre 2020

Medicinale: DICLOFENAC MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«75 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047332010 (in base 10);

«75 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047332022 (in base 10);

«75 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047332034 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: trentasei mesi.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare nel blister originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene 75 mg di diclofenac sodico;

eccipienti:

nucleo della compressa:

saccarosio;

povidone K30;

alcol cetilico;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

ipromellosa;

titanio diossido (E171);

talco;

polisorbato 80;

ferro ossido rosso (E172).

Officine di produzione:

produzione del principio attivo:

Amoli Organics Private Ltd. - Plot No. 322/4, 40 Shed Area, G.I.D.C. - Vapi, Gujarat - 396 195 India;

produttore del prodotto finito, confezionamento primario e secondario:

Micro Labs Limited - Plot No. S-155 to S-159 & N1 - Phase III - Verna Industrial Estate - Verna Salcette, Goa - India;

controllo di qualità e rilascio dei lotti:

Micro Labs GmBH - Lyoner Strasse 14 - Frankfurt am Main - Hessen - Germania;

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park - Paola - Malta;

confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - viale delle Industrie, 2 - Settala (MI) - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dei sintomi:

malattie reumatiche infiammatorie e degenerative, forme di reumatismi: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, osteoartrosi e spondiloartrosi, sindromi dolorose della colonna vertebrale, reumatismi extra-articolari; dolore, infiammazione ed edema post-traumatici e post-operatori, ad esempio a seguito di chirurgia dentale o ortopedica;

condizioni ginecologiche dolorose e/o infiammatorie, come dismenorrea e malattia infiammatoria pelvica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «75 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047332022 (in base 10).
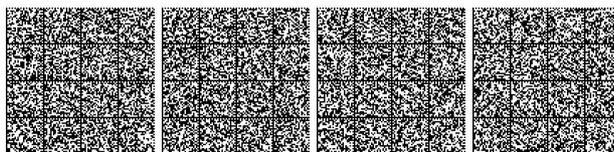
Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,28.

Nota AIFA: 66.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Diclofenac Mylan» (diclofenac) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Diclofenac Mylan» (diclofenac) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato nel portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05080

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide EG».

Estratto determina n. 938/2020 del 15 settembre 2020

Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezione:

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038601249 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

Principio attivo: Losartan e Idroclorotiazide

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Losartan e Idroclorotiazide EG (Losartan e Idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05081

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Sandoz Gmbh».

Estratto determina n. 940/2020 del 15 settembre 2020

Medicinale: QUETIAPINA SANDOZ GMBH

Titolare A.I.C.: SANDOZ GMBH

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040968733 (in base 10);
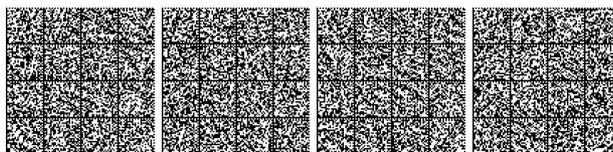
«200 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040968745 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040968758 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040968707 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040968719 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040968721 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: Principio attivo: quetiapina fumarato

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Quetiapina Sandoz GMBH» (quetiapina fumarato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05082

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Aurobindo».

Estratto determina n. 943/2020 del 15 settembre 2020

Medicinale: TOPIRAMATO AUROBINDO

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma Italia S.r.l.

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 043081090 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 043081102 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 043081114 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

Principio attivo: topiramato

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Topiramato Aurobindo» (topiramato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05083

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione delle «Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici» dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Sul sito dell'Agenzia per l'italia digitale al link: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5382.html sono state pubblicate le «Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici», secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018 che ha modificato la legge n. 4 del 9 gennaio 2004.

I documenti definiscono principalmente:

i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all' art. 3-*bis* e ai valori di cui al punto1), lettera *d)*, numero 3 dell'All. B al decreto ministeriale 8 luglio 2005;

le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;

il modello della dichiarazione di accessibilità;

la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni in materia di accessibilità, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;

le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile.

Le presenti Linee guida entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di AgID ai sensi dell'art. 71 del CAD.

20A05086

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 9 settembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Gentiana Mburimi, Console generale della Repubblica di Albania in Bari.

20A05013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 54 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 2 luglio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010223/BIO-L-66 del 10 settembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 54 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAB in data 2 luglio 2020, concernente modifiche al regolamento per la gestione del fondo economale e per l'utilizzo delle carte di credito e debito.

20A05085

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 8 luglio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010224/RAG-L-112 del 10 settembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 8 luglio 2020, concernente la determina del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari a zero euro.

20A05087

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Austera S.r.l.», in Verona.

Con d.d. 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Austera S.r.l.», con sede legale in Verona, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 04653490237, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

20A05076

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Clubdeal fiduciaria digitale S.r.l.», in Milano

Con d.d. 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Clubdeal fiduciaria digitale S.r.l.», in forma abbreviata «Clubdeal fiduciaria S.r.l.» oppure «Clubdeal FD S.r.l.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 10879140969, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

20A05077

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Sorefisa - società di revisione e fiduciaria S.p.a.», in Milano.

Con d.d. 4 marzo 2020, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 30 maggio 1975, alla società «Sorefisa - società di revisione e fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02311190157, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di variazione dell'oggetto sociale con espunzione delle attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

20A05078

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «Argos S.p.a. - società fiduciaria e di revisione», in Milano.

Con d.d. 22 aprile 2020, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 15 marzo 1983, modificato in data 14 novembre 1986, 5 giugno 1989, 28 novembre 2000, 22 dicembre 2004 e 28 novembre 2011, alla Società «Argos S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 92001620373, deve intendersi riferita alla «Hera società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in forma abbreviata «Hera fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, a seguito della variazione della denominazione sociale e della sede legale.

20A05079

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-237) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.